

OSSERVAZIONI DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 644/2014/R/EEL

“COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI ELETTRICHE E REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PRIVATE (RIU E ALTRE RETI PRIVATE) ”

api nòva energia S.r.l., pur manifestando apprezzamento per la decisione dell'Autorità di fornire i propri orientamenti ai fini del completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche con particolare riferimento a quelle reti elettriche private che rientrano fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi - SDC (Reti Interne d'Utenza-RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi-ASDC), ritiene che occorrerebbe chiarire i seguenti aspetti:

- 1) Obbligo di connessione di terzi e sub concessione da parte del distributore – spunti di consultazione S1-S4
- 2) Obbligo libero accesso al sistema elettrico – spunti di consultazione S5-S6
- 3) Obbligo messa a disposizione rete elettrica privata – spunti di consultazione S7-S8
- 4) Estensione territoriale degli SDC – spunti di consultazione S11-S12
- 5) Data limite per inserimento elenco RIU – spunto di consultazione S15
- 6) Servizio di dispacciamento – spunto di consultazione S27

Punto 1) - spunti di consultazione S1-S4

- S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?*
- S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?*
- S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?*
- S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

Nel presente DCO, l'Autorità equipara i SDC alle normali reti di distribuzione pubbliche, sebbene tale identificazione non emerga dal testo della Direttiva 2009/72/CE. Il raggiungimento dei parametri standard delle reti di distribuzione pubbliche comporterebbe degli adeguamenti delle reti private che impatterebbero notevolmente sui costi che andrebbero inevitabilmente a scaricarsi sugli utenti finali.

In riferimento all'obbligo di connessione di terzi, occorrerebbe chiarire il seguente aspetto: ai sensi del D. Lgs 93/11 che ha recepito la direttiva 2009/72/CE, le RIU essendo un sottoinsieme delle più generale definizione di SDC dovrebbero essere considerate reti sottoposte all'obbligo di garantire l'accesso a terzi. Tuttavia, secondo la definizione di cui all'articolo 33, comma 1 della Legge 99/09, le RIU risultano invece essere per definizione reti *"non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi"*.

A parere della scrivente le RIU dovrebbero dunque essere, come definite dall'art. 33 comma 1 della L. 99/09, reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi.

La scrivente società non condivide inoltre la previsione di sub-concessioni di distribuzione da parte del concessionario territorialmente competente al gestore del SDC, che non trova fondamento alla luce del quadro normativo comunitario e nazionale e comporterebbe notevoli incertezze nella disciplina dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.

Punto 2) - spunti di consultazione S5-S6

- S5 *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?*
- S6. *Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 10 Dicembre 2010, tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico per cui ogni cliente finale ed ogni produttore connesso ad un SDC può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico.

In riferimento a quanto riportato al paragrafo II.2 a pag. 27 del DCO in oggetto, la scrivente ritiene che nell'ottica di una semplificazione complessiva dell'accesso al libero mercato, l'accesso al sistema elettrico per i soggetti connessi ad un SDC debba essere inteso come accesso al solo libero mercato, cioè al mercato elettrico ed alla possibilità di poter usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC pur rimanendo un utente del SDC.

Punto 3) - spunti di consultazione S7-S8

- S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?*
- S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

In merito all'obbligo di messa a disposizione di una rete elettrica privata per l'erogazione del pubblico servizio, la scrivente condivide che debbano essere annoverate tra le reti o linee senza obbligo di messa a disposizione tutti gli SDC o linee private che non rientrano tra le categorie di reti o linee private con obbligo di messa a disposizione come elencate al paragrafo II.3 pag. 29 del DCO in oggetto.

La scrivente è contraria alla previsione di un obbligo indistinto per tutte le RIU riguardo alla messa a disposizione della rete. Come previsto dal DM 10/12/2010 solo le RIU individuate caso per caso dall'Autorità devono essere sottoposte al sopra citato obbligo.

Per le restanti RIU, la messa a disposizione della rete deve essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti.

La scrivente inoltre ritiene che, qualora l'impresa distributrice ritenesse di assoggettare all'obbligo di messa a disposizione alcuni SDC rientranti in una delle categorie di cui sopra, l'impresa distributrice debba finanziare interamente l'intervento per l'adeguamento della rete del SDC interessato.

Punto 4) - spunti di consultazione S11-S12

S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?

S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?

In merito alla definizione dell'estensione territoriale degli SDC, la scrivente concorda col prevedere che tali sistemi non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della Legge 99/09, considerando valida ai fini della definizione del perimetro di sito la presenza di opportune delimitazioni quali muri di cinta e recinzioni o, in loro assenza, l'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC e le utenze ad essa connesse.

La scrivente ritiene inoltre che qualsiasi utenza, anche della rete pubblica, che non rientri nel perimetro del SDC non debba essere obbligatoriamente connessa al SDC ma è facoltà del gestore del SDC decidere se connettere o meno l'utenza che ne fa richiesta.

In merito alle RIU ed alla eventuale realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009, la scrivente concorda col ritenere che tali interventi possano essere effettuati purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a., b., c a pag. 34 del DCO in oggetto.

La scrivente non condivide invece la nota 29 riportata a piè di pagina 34, in merito alla definizione di assetto cogenerativo ad alto rendimento, in base alla quale si ritiene che l'assetto cogenerativo ad alto rendimento debba essere verificato secondo le medesime modalità vigenti nel caso dei SESEU previste dalla delibera 578/2013 secondo la quale un *impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento è un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E_{CHP}, definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica.*

Secondo la scrivente, anche in virtù della recente sentenza del TAR Lombardia n. 02347/2014 che ha abolito la Delibera AEEG 181/11 nella parte in cui l'Autorità limita la possibilità per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di poter accedere al beneficio della priorità di dispacciamento attribuendolo ai soli impianti con E_{CHP} (Energia da cogenerazione) superiore al 50% dell'energia complessivamente prodotta dall'impianto, la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento è quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D. Lgs. 20/2007 e fa riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore pari o superiore al 10%.

Tra l'altro tale indicatore, esprimendo il risparmio relativo di energia primaria realizzabile da un impianto di cogenerazione rispetto ad impianti separati per la produzione di energia termica ed energia elettrica, è quello che riesce meglio a quantificare i benefici ambientali dovuti alla cogenerazione.

Punto 5) - spunto di consultazione S15

| |
|--|
| <i>S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?</i> |
|--|

In merito all'imposizione di un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di valutazione della propria rete al fine di essere considerata RIU, la scrivente ritiene che il diritto maturato dai soggetti in ordine a quanto disposto dalla L.99/09 debba essere considerato valido a tempo indeterminato e pertanto non ritiene opportuno l'introduzione di un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare richiesta di valutazione della propria rete ai fini dell'inserimento nell'elenco delle RIU.

Punto 6) - spunto di consultazione S27

S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perchè?

La scrivente società ritiene che debba essere lasciata al gestore della RIU la facoltà di scegliere se utilizzare un sistema di tipo “chiuso”, nel quale gli oneri di dispacciamento sono corrisposti facendo esclusivamente riferimento all’energia prelevata in corrispondenza del punto di interconnessione con la rete pubblica, oppure scegliere un sistema “aperto” attribuendo ai singoli utenti gli oneri di dispacciamento relativi a tutta l’energia consumata.